



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



Le principali novità legislative in materia R.C. Auto e l'attività di regolamentazione: il ruolo dell'IVASS

Massimo Francescangeli
IVASS

Centro Studi Nazionale Cinzia Dabrassi
“LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOMOBILISTICA
STRATEGIA, INNOVAZIONE E NORMATIVA NEI MODELLI DI
OFFERTA”

MILANO, 12 MARZO 2013



Il Decreto “liberalizzazioni” (D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27) e **il Decreto “sviluppo bis”** (D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221) intervengono sulla materia dell’assicurazione obbligatoria r.c.auto con una serie di interventi “strutturali”:

- Le norme sulle tariffe
- Le norme antifrode
- Le norme sui costi dei risarcimenti
- Le norma sulla concorrenza (lato distribuzione e lato domanda)



Finalità

aggredire le criticità “strutturali” per incidere :

□ sui livelli tariffari:

➤ la liberalizzazione tariffaria del 1994 non ha prodotto gli effetti sperati in termini di riduzione dei prezzi

➤ problema “sociale” di sostenibilità del costo r.c.auto, acuito dalla crisi economica

□ su scarsa concorrenza tra operatori e scarsa mobilità degli assicurati:

➤ la scarsa mobilità degli assicurati contribuisce al “cristallizzarsi” del mercato: fidelizzazione impropria e “pigrizia” dal lato della domanda non aiutano il libero esplicarsi delle dinamiche concorrenziali.



Finalità

aggredire le criticità “strutturali” per incidere :

- ❑ su comportamenti fraudolenti legati ai sinistri
- ❑ su costi dei risarcimenti elevati, soprattutto con riferimento al costo dei danni alla persona

❑ **Il ruolo di IVASS:**

- In molti casi il legislatore attribuisce all’Autorità di vigilanza il compito di dare attuazione alle misure attraverso diretta attività regolamentare;
- In altri casi ruolo di supporto (pareri, avvisi)
- ❑ Comunque ruolo primario



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



Premessa

Gli interventi normativi sono in linea con il “pacchetto” di proposte formulate nel 2010 dall’Autorità nella segnalazione al Parlamento ed al Governo:

□ Danno alla persona:

➤ completamento della tabellazione di legge sulle macrolesioni (art. 138 CdA)

➤ criteri di valutazione più stringenti ed “oggettivi” su microlesioni (speculazioni su “colpi di frusta”)

□ Contrasto alle frodi:

➤ unità antifrode con compiti di coordinamento delle banche dati esistenti (compresa Banca dati sinistri) ;

➤ dematerializzazione documenti assicurativi per contrastare fenomeni fraudolenti in fase di assunzione del rischio

□ Interventi a favore della mobilità degli assicurati e concorrenza

➤ abolizione del tacito rinnovo nei contratti r.c.auto.

Le norme sulle tariffe

➤ **La riduzione automatica del premio in assenza di sinistri (art. 34-bis)**

✓nell’ambito della formula tariffaria bonus/malus, la variazione in diminuzione del premio (bonus) prevista in caso di assenza di sinistri si applica “automaticamente” nella misura predeterminata e indicata espressamente nel contratto.

✓lettera ISVAP al mercato del 19 aprile 2012: la disposizione va applicata secondo un meccanismo di “scorrimento” biennale tale da consentire che, almeno ogni due anni, la riduzione del premio indicata nel contratto non sia assorbita da aumenti tariffari nel frattempo intervenuti e vi sia quindi un effettivo beneficio per il consumatore.



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

I V A S S



D.L. “liberalizzazioni

- **Esempio di applicazione secondo ISVAP: premio € 500,00 - classe di merito 3 - scadenza 1° dicembre 2012**
- ✓ indicazione in polizza della % di riduzione di premio (es: - 5%) alla scadenza annuale del 1° dicembre 2013 in assenza di sinistri
- ✓ premio da pagare al 1° dicembre 2013: € 475,00 (€ 500,00 - 5% pari a € 25,00)
- ✓ in occasione del pagamento a dicembre 2013, indicazione che il premio potrà variare alla successiva scadenza (1° dicembre 2014) in relazione al mutato fabbisogno tariffario
- ✓ indicazione in polizza, al rinnovo del 1 dicembre 2014, della % di riduzione del premio per la scadenza annua successiva del 1° dicembre 2015 in assenza di sinistri, e così via.



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



D.L. “liberalizzazioni”

La posizione dell’ANIA e delle imprese:

- ✓ impugnativa della lettera ISVAP da parte dell’ANIA e di 53 imprese: le imprese ritengono che la disposizione valga solo sul piano della trasparenza contrattuale richiedendo una più chiara indicazione del meccanismo del bonus
- ✓ il TAR Lazio e il Consiglio di Stato hanno respinto la richiesta di sospensione cautelare
- ✓ la discussione nel merito si è svolta il 7 novembre 2012: si è in attesa della sentenza



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



D.L. “liberalizzazioni”

➤ **Polizze r.c.auto con “scatola nera” (art. 32)**

✓ Se l'assicurato acconsente alla installazione della “scatola nera” le imprese devono applicare una riduzione significativa di premio e sopportare tutti i costi di installazione, disinstallazione e manutenzione

□ **Finalità**

- la disposizione mira a garantire agli assicurati significativi sconti sul premio e al sistema, nel suo complesso, effetti positivi in termini di riduzione dei costi dei risarcimenti grazie al controllo rigoroso e “scientifico” della dinamica dei sinistri che la scatola nera è in grado di realizzare.

- l'uso diffuso della scatola nera potrà consentire alle imprese di presidiare meglio la fase di accertamento e liquidazione dei sinistri e di affinare le tecniche di personalizzazione delle tariffe, a vantaggio degli assicurati virtuosi



- **Polizze r.c.auto con “scatola nera” (art. 32)**
- ❑ **Interventi Autorità :**
 - ✓ Lettera al mercato del 19 aprile 2012: obbligo per le imprese di offrire polizze con scatola nera accanto alle polizze tradizionali
 - ✓ la lettera è stata oggetto di impugnativa da parte dell’ANIA e di 53 imprese: le imprese ritengono che l’offerta di polizze con scatola nera sia facoltativa
 - ✓ il TAR Lazio e il Consiglio di Stato hanno respinto la richiesta di sospensione cautelare
 - ✓ la discussione nel merito da parte del TAR si è svolta il 7 novembre 2012: si è in attesa della sentenza



➤ **Polizze r.c.auto con “scatola nera” (art. 32)**

□ **3 Provvedimenti attuativi: Status**

- Regolamento IVASS, di concerto con MISE e Garante Privacy, per definire modalità di raccolta, gestione e utilizzo - in particolare a fini tariffari e per determinazione responsabilità in occasione dei sinistri - dei dati raccolti dalle scatole nere e per assicurare l'interoperabilità delle scatole nere. Acquisite osservazioni MISE e Garante.

- Finalità: garantire massima diffusione prodotti r.c.auto con “scatola nera”

- Decreto Min. Trasporti, di concerto con Min. Sviluppo Economico, per individuazione dei meccanismi elettronici utilizzabili – emanato il 25 gennaio 2013, ma entrata in vigore subordinata a regolamento IVASS

- Decreto MISE, sentito Garante Privacy, per definizione standard tecnologico comune hardware e software per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati raccolti dai meccanismi elettronici - consultazione pubblica sul sito della Commissione UE il 6.09.12: conclusa



Le norme antifrode

Fase liquidativa

➤ **Risarcibilità dei «colpi di frusta» (art. 32)**

- ✓ Criteri più stringenti ed oggettivi nella valutazione medico-legale delle lesioni di lieve entità (1-9 punti di I.P.):
- ✓ 2 disposizioni:
 - le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente (integrazione art. 139 CdA);
 - il danno alla persona per lesioni di lieve entità è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti “visivamente” o “strumentalmente” accertata l’entità della lesione.



Le norme antifrode

Fase liquidativa

- **Risarcibilità dei «colpi di frusta» (art. 32)**
- ✓ Lettera ISVAP al mercato del 19 aprile 2012:
- ✓ lettura combinata e sistematica delle due norme:
 - danno biologico permanente: l'impresa può richiedere che venga valutato dal medico-legale attraverso un accertamento clinico strumentale obiettivo (risonanza; TAC; ecc.);
 - danno biologico temporaneo (giorni di inabilità temporanea assoluta o relativa): può essere accertato dal medico-legale anche solo “visivamente”, cioè senza necessità di accertamenti strumentali.



Le norme antifrode

➤ **La relazione annuale antifrode (art. 30)**

✓ Obbligo per le imprese operanti nel ramo r.c. auto di trasmettere all'IVASS una relazione annuale, predisposta secondo un modello stabilito dall'Autorità, contenente informazioni su:

- misure organizzative interne adottate per contrastare i fenomeni fraudolenti
- numero dei sinistri per i quali la compagnia ha svolto approfondimenti in relazione al rischio di frodi
- numero querele o denunce presentate all'A.G.
- esito dei conseguenti procedimenti penali

✓ indicazione in bilancio e pubblicazione sul sito internet della stima della riduzione degli oneri per i sinistri conseguente alla attività di controllo e repressione delle frodi svolta dall'impresa

✓ il Regolamento attuativo (n. 44) è stato emanato il 9 agosto 2012. Le prime relazioni antifrode saranno trasmesse a maggio 2013.



Le norme antifrode

➤ **Obbligo di consultazione della BDS (art. 32)**

- ✓ obbligo per le imprese di consultazione della Banca dati sinistri IVASS nella fase di accertamento e liquidazione dei sinistri:

se dalla consultazione emergono almeno due parametri di possibile rischio frode (v. provv. ISVAP n. 2827/2010), l'impresa ha facoltà di non formulare offerta di risarcimento;

l'impresa ha 30 giorni per gli approfondimenti sul sinistro, poi deve comunicare al danneggiato le proprie determinazioni conclusive (querela o offerta di risarcimento).

➤ **Costituzione presso IVASS di una banca dati “anagrafe danneggiati” e di una banca dati “anagrafe testimoni”.**

- ✓ in via di definizione Regolamento IVASS:
 - la BDS già contiene i dati relativi ai danneggiati e ai testimoni;
 - mantenimento di una unica banca dati, con possibilità di consultazione con “viste separate” delle le diverse tipologie di dati.



Le norme antifrode (e sul controllo dei costi)

➤ **Risarcimento diretto: il nuovo criterio “incentivante” (art. 29)**

Carattere “trasversale” della norma:

- ✓ I valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie sono calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttiva delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi
- ✓ ISVAP, ora IVASS, definisce il criterio incentivante e stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute.
- Tenuto conto dello scope : IVASS sta definendo il nuovo criterio incentivante



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



D.L. “liberalizzazioni”

Finalità della procedura di risarcimento diretto: instaurare un **rapporto diretto** tra assicurato/danneggiato e sua impresa per:

- ✓ migliorare la qualità del servizio per l’utenza, riducendo i tempi di trattazione e liquidazione del danno;
- ✓ attenuare i motivi di conflitto tra le parti, con conseguente riduzione del contenzioso;
- ✓ incidere sui costi dei risarcimenti attraverso la possibilità di “contrattualizzare” modalità alternative di risarcimento del danno (risarcimento in forma specifica);
- ✓ incidere sui “costi impropri” (spese legali);
- ✓ contribuire in tal modo al contenimento dei livelli tariffari dell’assicurazione r.c. auto.



➤ La procedura di risarcimento diretto

✓ L'attuale criterio delle compensazioni tra imprese:

- le compensazioni avvengono sulla base di forfait definiti *ex ante* ogni anno e rappresentati dal costo medio di mercato dei sinistri
- ogni gestionaria paga al suo assicurato/danneggiato il sinistro e addebita il costo alla relativa debitrice nei limiti del forfait prefissato
- le compensazioni sono regolate contabilmente ogni mese all'interno di una Stanza di compensazione gestita da CONSAP
- ogni impresa debitrice non conosce il costo del sinistro che la gestionaria le addebita
- ✓ I forfait sono fissati annualmente sulla base dei costi medi osservati nell'esercizio precedente per i sinistri rientranti nell'ambito della procedura.
- ✓ Sono fissati da un Comitato presso il MiSE (MiSE, ISVAP, ANIA, CONSUMATORI, ESPERTI)



Le criticità dell’attuale sistema:

Il metodo del forfait compensativo noto a priori calcolato sul costo medio di mercato e la “certezza” di ottenere comunque un rimborso predefinito ha generato comportamenti scarsamente proattivi od opportunistici:

- l’impresa “gestionaria” è indotta a pagare, con importi molto bassi, sinistri in odore di frode che, in base ad una valutazione più rigorosa potrebbero essere respinti, al fine di incassare il forfait da parte della “debitrice”;
- l’impossibilità per le imprese di conoscere l’importo dei risarcimenti pagati da ognuna delle altre per loro conto non agevola i controlli sull’operato delle “gestionarie” in termini di accertamento e stima del danno;
- il sistema dei controlli e delle penalità previsto dalla convenzione CARD non appare adeguato a fronteggiare con efficacia le criticità;
- persistenza di costi impropri per spese legali, esclusa espressamente dalla normativa nel caso in cui la somma offerta dall’impresa sia accettata dal danneggiato;
- il fenomeno dei “sinistri fantasma” (lettera al mercato del 4 luglio 2012).



Le norme antifrode

Fase assuntiva

➤ **la dematerializzazione del contrassegno (art. 31)**

progressiva dematerializzazione dei contrassegni e sostituzione con sistemi elettronici e telematici secondo modalità da definirsi con regolamento MiSE - MIT, sentito IVASS

- ✓ predisposto schema di regolamento MiSE - MIT, sottoposto ad IVASS per il parere:
- istituzione di una banca dati pubblica presso MIT alimentata attraverso la trasmissione dei dati da parte delle imprese
- definizione tappe del processo di dematerializzazione, da concludersi entro 2 anni, che garantirà a regime il controllo delle coperture r.c.auto in via telematica ed in tempo reale, permettendo i controlli alle forze dell'ordine e a chiunque ne abbia interesse (danneggiati)



Le norme antifrode

➤ **la rilevazione dei veicoli non assicurati (art. 31)**

- formazione periodica da parte del Min. Trasporti di un elenco dei veicoli non coperti da assicurazione tramite incrocio con i dati forniti gratuitamente dalle imprese e intervento nei confronti dei proprietari
 - gli iscritti nell’elenco hanno 15 giorni di tempo per regolarizzare la posizione; trascorso il termine l’elenco viene messo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti
 - la violazione dell'obbligo di assicurazione può essere rilevata anche attraverso i dispositivi per il controllo del traffico, apparecchiature per ZTL, autovelox, caselli autostradali, ecc.
- Circolano senza assicurazione obbligatoria circa 4 milioni di veicoli (ultimi dati ACI nov. 2012, stimati su proiezione provincia di Roma)



Le norme antifrode

- **La dematerializzazione dell’attestato di rischio (art. 32)**
 - ✓ la norma demanda all’ISVAP l’adozione di un Regolamento che renda obbligatoria la alimentazione da parte delle imprese di una banca dati per pervenire alla sostituzione dell’attestato di rischio cartaceo con un sistema telematico.
 - ✓ In particolare:
 - lato assicurato: la consegna dell’attestato di rischio dall’impresa all’assicurato dovrà avvenire per via telematica
- Punto di attenzione: consegna telematica a soggetti non muniti di strumenti informatici (“divario digitale” tra chi accede e chi no allo strumento informatico)
- lato impresa: in caso di passaggio dell’assicurato da una società all’altra, le informazioni contenute nell’attestato saranno acquisite direttamente dalla nuova società in via telematica attraverso la banca dati



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



D.L. “liberalizzazioni”

La norma sulla concorrenza (lato distribuzione)

➤ I tre preventivi r.c.auto (art. 34)

✓ obbligo per gli intermediari che offrono servizi e prodotti r.c. auto di informare il cliente sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre compagnie non appartenenti ai medesimi gruppi

✓ ISVAP con regolamento deve predisporre uno standard di modalità operative per l'applicazione della disposizione

✓ pubblica consultazione chiusa a luglio 2012;

✓ in pubblica consultazione sono pervenuti oltre 3.400 messaggi di posta elettronica, in prevalenza da parte di intermediari, con critiche alla norma primaria e alle modalità operative.

□ Criticità della norma primaria e sviluppi alla luce della normativa successiva:

Art. 22, comma 13, decreto sviluppo bis e “contratto base” r.c.auto



Il decreto “Sviluppo bis” (D.L. 18 ottobre 2012, n. 179)

➤ **La struttura antifrode presso IVASS (art. 21)**

✓ costituzione presso IVASS di una struttura per la prevenzione amministrativa delle frodi r.c.auto, attraverso:

- analisi, elaborazioni e valutazioni delle informazioni desunte da un archivio informatico integrato connesso con banche dati
- richiesta di informazioni e documentazione ad imprese e intermediari
- segnalazione alle imprese e all'autorità giudiziaria dei “profili di anomalia” riscontrati e collaborazione per l'esercizio dell'azione penale



- ✓ **in particolare l’archivio informatico dovrà essere connesso con pluralità banche dati**
- *Effort* organizzativo e tecnologico di grado elevato in fase di approfondimento
- Decreto MISE-MIT per individuazione ulteriori banche dati pubbliche e private, modalità di connessione e di accesso, obblighi di consultazione da parte delle imprese in fase di liquidazione sinistri.

BANCA DATI	SOGGETTO GESTORE
banca dati attestati di rischio	da definire con Regolamento IVASS
banca dati sinistri	IVASS
banca dati anagrafe danneggiati e testimoni	IVASS
archivio nazionale dei veicoli	DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE CIVILE
anagrafe nazionale degli abilitati alla guida	DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE CIVILE
Pubblico registro automobilistico	ACI
banca dati FGVS	CONSAP
banca dati	UCI
ulteriori archivi e banche dati pubbliche e private	da individuare con decreto MISE e MIT, sentiti Ministeri competenti e IVASS



- **Eliminazione del tacito rinnovo nei contratti r.c.auto (art. 22)**
- ✓ introduzione nel Codice delle Assicurazioni dell’art. 170-*bis* - *Durata del contratto* - il **contratto r.c.auto** è stipulato per una durata annuale o, su richiesta dell’assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla scadenza e **non può essere tacitamente rinnovato**
- ✓ per i contratti in corso: la disposizione si applica dal 1 gennaio 2013
- ✓ l’impresa deve avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 gg. e mantenere operante la garanzia fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza (conservazione ex lege del “periodo di tolleranza”).
- **Finalità:** incremento della mobilità degli assicurati e quindi potenziamento della concorrenza.



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



D.L. “Sviluppo bis”

- **Forme di collaborazione tra intermediari di assicurazione (art. 22)**
- ✓ gli agenti, i broker e le banche, nonché gli intermediari esteri che svolgono attività in Italia in stabilimento o libera prestazione di servizi, possono adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività; la collaborazione è consentita sia tra intermediari iscritti nella medesima sezione del RUI, sia tra di loro reciprocamente (IVASS può adottare disposizioni attuative)
- ✓ corretta e completa informativa al cliente sulla forma di collaborazione e ruolo svolto da intermediario (IVASS può adottare disposizioni attuative)
- ✓ per incentivare forme di collaborazione, IVASS, di concerto con MISE, dovrà definire standard tecnici uniformi per la costituzione e regolazione dell'accesso ad una piattaforma di interfaccia comune, per le attività di consultazione di cui all'art. 34 del “decreto liberalizzazioni” e di preventivazione, monitoraggio e valutazione dei contratti rami danni (modifica introdotta da legge stabilità 2013: eliminata “gestione e conclusione dei contratti assicurativi”).



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



D.L. “Sviluppo bis”

- ❑ **Sistemi di *home-insurance***
 - Obbligo per le imprese operanti nei rami vita e danni di prevedere nei siti internet apposite **aree riservate** a ciascun contraente, con sistemi di accesso controllato, al fine di:
 - ✓ consultare le coperture in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti e le relative scadenze
 - ✓ per le polizze vita: i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate
- ❑ **Finalità:** utilizzare gli strumenti tecnologici (“agenda digitale”) per favorire il consumatore nella gestione del rapporto assicurativo
- ❑ **Status:**
 - Regolamento IVASS in fase avanzata.



➤ Il “contratto base” r.c.auto (art. 22)

- ✓ per favorire una scelta contrattuale più consapevole da parte del consumatore, il MiSE, sentiti IVASS, ANIA, associazioni intermediari e principali associazioni dei consumatori, definisce il “contratto base” r.c.auto, contenente le clausole minime necessarie ai fini dell’adempimento dell’obbligo di legge, articolato secondo classi di merito e tipologie di assicurati
- ✓ ciascuna compagnia determina liberamente il prezzo del contratto base e delle ulteriori garanzie e clausole aggiuntive e formula la relativa offerta tramite proprio sito internet, utilizzando un apposito “modello elettronico” predisposto dal MiSE, sentito IVASS

Status:

- IVASS ha fornito proprio avviso su contenuto “contratto base” predisposto da MISE
- In via di definizione “modello elettronico” per offerta su siti internet aziendali